

STATUTO

FONDAZIONE “CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA – DOKUMENTATIONSZENTRUM LUSERN ONLUS”

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Luserna n.33 dd.5.7.96; atto pubblico di Costituzione di Fondazione dd.6.08.1996 rep.8857/46 Dr. Andrea Cimino Notaio in Trento; riconoscimento personalità giuridica deliberazione Giunta Prov. Trento n.3032 dd.4.04.1997, Registro Persone Giuridiche n.728 Tribunale di Trento; modificato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 27 giugno 1998 e 21 settembre 1998 (verbale atto Notaio Dr. Carlo Defant in Trento dd.21.09.1998 rep.120401/21912), per adeguarlo al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 «Riordino e disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», previo parere positivo espresso dal Comune di Luserna (prot.1720 dd.22.06.1998).

Art. 1 DENOMINAZIONE

La Fondazione denominata “CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA -DOKUMENTATIONSZENTRUM LUSERN”, costituita nel 1996, nella nuova denominazione “CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA -DOKUMENTATIONSZENTRUM LUSERN ONLUS” è una Fondazione culturale, Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), con sede in LUSERNA (Provincia di Trento), in Via Trento n.6

Art. 2 FINALITÀ'

La Fondazione non ha scopi di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) acquisire, raccogliere, catalogare, elaborare, tradurre, pubblicare, esporre, rendere usufruibili e gestire, anche con i più moderni strumenti informatici (banca dati, banca immagini, banca collegamenti in rete, etc.), tutti i documenti di qualsiasi genere (oggetti materiali mobili ed immobili compresi) relativi a situazioni ed avvenimenti di qualsiasi epoca, che hanno interessato Luserna ed i territori vicini, con particolare riferimento agli insediamenti antichi ed a quelli Cimbri, agli avvenimenti relativi alle guerre ed agli spostamenti di popolazione (colonizzazioni, evacuazioni, opzioni, emigrazione), all'ambiente umano e naturale, ivi compresa la raccolta e conservazione di oggetti di proprietà di enti morali e di privati che gli siano affidati in conservazione e che restano di proprietà degli affidatari;
- b) provvedere al ripristino, manutenzione, gestione di manufatti e testimonianze materiali preistoriche e storiche, immobili e mobili, con particolare riferimento a quelli connessi con la Guerra 1914/18, di entrambi i lati del fronte, site sul territorio di Luserna, dei comuni vicini e della Provincia di Trento, al fine di conservarle come testimonianze fruibili anche in futuro, valorizzando il patrimonio di interesse storico-artistico, di cui alla legge 1 giugno 1939 n.1089;
- c) organizzare soggiorni culturali, visite guidate, lezioni, seminari, convegni, prioritariamente a Luserna ma anche nei Comuni vicini e nel territorio della Provincia di Trento e della Regione Trentino Alto Adige, al fine di promuovere la conoscenza e lo studio obiettivo dei predetti avvenimenti storici, con adeguata considerazione dei punti di vista e dei documenti di tutte le parti coinvolte, anche al fine di promuovere la Pace, la comprensione e l'amicizia tra i popoli, nonché l'integrazione europea;
- d) promuovere l'occupazione e lo sviluppo economico della locale comunità germanofona cimbra tramite le attività sopra elencate, similari o ad esse collegate o conseguenti.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito :

- a) dai beni mobili ed immobili conferiti con l'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo (donazione pubblica o privata, lascito, disposizione legislativa o amministrativa, per acquisto) che siano destinate al patrimonio;
- c) dalle collezioni e dai materiali esposti al pubblico e dai depositi di conservazione di proprietà;
- d) dai materiali che compongono la biblioteca e gli archivi;
- e) da apparecchiature, strumenti, attrezzi, suppellettili e mobili dei laboratori, locali espositivi ed uffici;
- f) dalle elargizioni fatte da Enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- g) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni finalizzati ad interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
- h) dalle somme prelevate dai redditi, che il Consiglio di Amministrazione con propria delibera disponga di destinare ad incrementare il patrimonio;
- i) dai materiali prodotti o acquistati dal Centro e destinati alla vendita;
- l) da eventuali brevetti e diritti.

I beni immobili e le raccolte/collezioni museali ed archivistiche conferiti alla Fondazione dal Comune di Luserna, non possono essere alienati, se non previa formale deliberazione favorevole del Consiglio Comunale di Luserna.

Art. 4 FINANZIAMENTO

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 3;
- b) delle quote e dei contributi ordinari e straordinari e delle somme che comunque pervengono alla Fondazione da enti e da privati, le quali non siano destinate espressamente ad incrementare il patrimonio;
- c) dei proventi dei servizi offerti e delle attività promosse;
- d) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, le quali vengano destinate con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

Art. 5 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) l' Amministratore;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) il Revisore dei Conti.

Art. 6 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:

- a) dal Sindaco di Luserna o dal suo delegato;
- b) da quattro Membri nominati dal Consiglio Comunale di Luserna, anche al di fuori del Consiglio Comunale, di cui uno proposto dalla minoranza, ed uno esperto culturale operante all'estero;
- c) da un Consigliere, membro della Comunità Cimbra di Luserna, nominato dall'Istituto Culturale Mocheno e Cimbri;
- d) da un Consigliere nominato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- e) da un Consigliere nominato dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- f) da un Consigliere nominato dall' Università degli Studi di Trento;
- g) da un Consigliere nominato dalla Città di Innsbruck;
- h) dall' Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione, composto di regola da undici membri, è validamente costituito e pienamente operante anche se qualcuna delle Istituzioni sopra indicate non abbia provveduto a nominare il Consigliere di propria competenza, purché sia stata invitata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da almeno 60 giorni e purché i Consiglieri in carica a tutti gli effetti siano pari ad almeno sei.

Il Consiglio, come sopra costituito, può nominare a sua volta un ulteriore Consigliere, su indicazione di Istituzioni culturali anche estere, che entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione a pieno titolo.

Art. 7 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E' compito del Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Presidente, il Vice Presidente, l' Amministratore;
- b) costituire il Comitato Scientifico ed eventuali Commissioni di studio, individuandone i componenti e determinando le modalità di funzionamento;
- c) approvare i programmi generali delle attività;
- d) approvare entro il mese di novembre il bilancio di previsione per l'anno seguente ed entro il mese di maggio il conto consuntivo dell'anno precedente;
- e) deliberare sulle operazioni immobiliari e relative deleghe, le convenzioni di durata pluriennali, le assunzioni a tempo indeterminato e l'approvazione delle graduatorie per le assunzioni del personale a tempo determinato, i criteri di determinazione delle tariffe dei servizi e prestazioni, i criteri dei rimborsi spese, la determinazione dell' eventuale compenso agli amministratori;
- f) deliberare eventuali modifiche allo Statuto;

Art. 8 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

I Consiglieri subentranti o comunque nominati nel corso del quinquennio durano in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o del Revisore dei Conti.

E' convocato dal Presidente, con lettera raccomandata o fax contenente l'ordine del giorno ed inviata almeno 15 giorni prima della seduta.

In caso di urgenza la convocazione di una seduta straordinaria , o di seconda convocazione, può avvenire con fax o telegramma, inviato almeno 48 ore prima della seduta.

La seduta è valida se partecipa la metà dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche dello statuto è richiesto il voto favorevole di due terzi dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

Prima di deliberare modifiche allo Statuto il Consiglio di Amministrazione deve richiedere e valutare il parere del Comune di Luserna.

Qualora le proposte di modifica allo Statuto siano state notificate per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Luserna, ed entro 60 giorni non sia pervenuta alcuna risposta, la stessa è da intendere favorevole, ed il Consiglio di Amministrazione può procedere ad apportare allo statuto le modifiche previste.

L'articolo 3, ultimo comma, l'art.6 e l'art.16 dello Statuto non sono modificabili se non previo formale consenso, espresso con delibera, del Consiglio Comunale di Luserna.

Art. 9 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dall 'Amministratore.

Il Presidente oppure il Vice Presidente devono essere scelti tra i Consiglieri di cui alle lettere a), b), c) dell'art.6 dello Statuto.

Esso cura tutta l'ordinaria gestione della Fondazione, nel rispetto dello Statuto, dei programmi, dei bilanci e delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Esso rende conto in modo dettagliato della propria attività e dell'andamento della Fondazione al Consiglio di Amministrazione in occasione di ogni seduta ordinaria, e su richiesta in occasione delle sedute straordinarie.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, senza particolari formalità, di regola almeno una volta al mese, e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o su richiesta di uno dei suoi membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e provvede ai rapporti con le Istituzioni.

Firma gli atti e quanto occorra per l'espletamento di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art.11 AMMINISTRATORE

L'Amministratore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra persone con adeguata formazione culturale e capacità gestionale, a conoscenza anche della lingua tedesca o cimbra.

Qualora non ne faccia già parte ad altro titolo diviene membro del Consiglio di Amministrazione, nonché del Comitato Esecutivo, con pieni diritti.

Egli cura ed è responsabile della gestione dei programmi di attività della Fondazione e del buon andamento della stessa.

Predisporre e propone i bilanci ed i programmi delle attività e relaziona sull'attuazione degli stessi e sui risultati conseguiti.

Sovrintende e dirige il personale.

In caso di mancata nomina, assenza o impedimento dell'Amministratore, le relative funzioni sono svolte temporaneamente da un dipendente, o altro collaboratore, a ciò incaricato dal Comitato Esecutivo.

Qualora ciò per qualsiasi motivo non si sia verificato, le funzioni dell'Amministratore sono svolte ad interim dal Presidente.

Art.12 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è istituito dal Consiglio di Amministrazione, che nomina i membri dello stesso, scegliendoli preferibilmente tra esperti di istituzioni universitarie e culturali sia italiane che estere.

Il funzionamento del Comitato Scientifico è regolato da un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

All'interno o a fianco del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro su specifici temi ed affidati incarichi di ricerca e di lavoro a singoli.

Art.13 VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente numerati in ogni pagina e sottoscritti dal Presidente e dall'Amministratore.

Art.14 REVISORE DEI CONTI

Le funzioni di controllo sono esercitate da un Revisore dei Conti, che dura in carica tre anni e può essere confermato.

Egli è nominato dal Consiglio Comunale di Luserna, ed è scelto tra persone di specifica competenza amministrativa/contabile, preferibilmente tra gli iscritti all'Albo dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti.

Il Revisore dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può partecipare ai lavori dello stesso, senza diritto di voto.

Egli ha il diritto/dovere di verificare periodicamente la situazione amministrativa-contabile, di formulare proposte e di riferire al Consiglio di Amministrazione, in occasione delle sedute ordinarie, e se richiesto anche delle sedute straordinarie.

L'attività del Revisore dei Conti è verbalizzata in apposito registro. Saranno osservate, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Art.15 GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Comitato Esecutivo, a mezzo del proprio Tesoriere o contabile, in relazione all'attività complessivamente svolta, deve redigere scritture contabili e sistematiche che esprimano con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Per tutti i pagamenti è richiesta la firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore o dei loro eventuali sostituti, salvo che per la gestione della cassa di economato, che è disciplinata da delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. La Fondazione (ONLUS) ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle attività ad esse direttamente connesse.

Art.16 DURATA - SCIOGLIMENTO

La fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato soltanto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Comunale di Luserna.

La proposta deve essere espressamente messa all'ordine del giorno e viene approvata con la maggioranza di due terzi dei membri in carica.

Nel caso di scioglimento della Fondazione per cessazione dell'attività o per qualsiasi altra causa, o di estinzione prevista dall'art.27 del Codice Civile, le attrezzature, gli immobili ed i mobili, i materiali archivistici, bibliografici, di ricerca, i documenti amministrativi, le attività e le passività e quant'altro appartiene alla Fondazione, saranno affidati al Comune di Luserna affinché li devolva ad altro ente o associazione con finalità analoghe a quelle del Centro o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 662/1992 e, salvo diversa determinazione imposta dalla legge.

Ai sensi dell'art.11 delle Disposizioni di attuazione del Cod. Civile, al Consiglio di Amministrazione è demandata la facoltà di nominare uno o più commissari liquidatori.